



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 24.11.2016 perveniva, a questo organo di giustizia comunicazione relativa alla gara "*Il Trofeo dei Battuti*" svoltasi in Conegliano (TV) dal 14 al 20 novembre 2016;
- nella predetta comunicazione, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, venivano segnalati comportamenti anti-sportivi da parte dell'atleta CAVAZZANA Fabio durante l'incontro disputato contro CASAROTTO Bruno;
- ai fini dell'istruttoria della pratica in data 30.11.2016, questo Organo di Giustizia richiedeva alla segreteria della Fibis la relazione dell'arbitro del predetto incontro sig. CESCO Bruno;
- predetta documentazione perveniva allo scrivente GUN in data 13.12.2016;

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato*

*titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*“;

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- i comportamenti riportati in un documento ufficiale di gara, integrano la violazione del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più gravi in considerazione del tempo e del luogo dell'azione e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“Il Trofeo dei Battuti”* svoltasi in Conegliano (TV) dal 14 al 20 novembre 2016, riportate dalla direzione di gara e dal referto arbitrale denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal CAVAZZANA Fabio, durante la competizione sportiva, denotando poco rispetto per gli avversari, per l'organizzazione della manifestazione e della Fibis. Tali comportamenti – in uso tra gli atleti –



devono essere sanzionati e condannati stante la sportività che deve rimanere alla base di ogni avvenimento sportivo ed il comportamento messo in luce da CAVAZZANA Fabio è da rimproverare e sanzionare di tal che non possa ripetersi in passato.

V'è d'aggiungere che CAVAZZANA Fabio aveva, prima della partita oggetto del presente provvedimento, comunicato alla direzione di gara ed all'arbitro che non intendeva disputare la predetta competizione, accampando pretestuose scuse non giustificabili e non documentate.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. CAVAZZANA Fabio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CAVAZZANA Fabio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*".

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. CAVAZZANA Fabio al pagamento dell'ammenda di € 150,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. CAVAZZANA Fabio da ogni attività federale per un



periodo di giorni 20. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. CAVAZZANA Fabio da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CAVAZZANA Fabio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 16 dicembre 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'. The signature is stylized and somewhat illegible due to its cursive nature.